



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

Capo Dipartimento

Al Prof. Maurizio Masi  
Segretario nazionale USPUR  
Pec: [maurizio\\_masi@legalmail.it](mailto:maurizio_masi@legalmail.it)  
Peo: maurizio.masi@polimi.it

OGGETTO: risposta a quesiti del 27 maggio 2019 – Regime di incompatibilità dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

In merito alla richiesta di chiarimento circa il regime di incompatibilità dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno, si fa presente che il tema è particolarmente complesso ed oggetto di diverse interpretazioni anche contrastanti tra di loro.

**1.** In termini generali, la ricostruzione della normativa applicabile cui ci si può richiamare è contenuta nell'Atto di Indirizzo di questo Ministero (Parte III), n. 39 del 14 maggio 2018, il quale peraltro contiene alcune soluzioni interpretative che si debbono meglio specificare.

Il regime delle incompatibilità di tutti i dipendenti pubblici è stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01, mentre per i Professori universitari si deve tenere in considerazione l'articolo 11 del D.P.R. 382/1980, ancora applicabile in quanto richiamato dall'articolo 6, comma 9, L. 240/2010.

Le novità più rilevanti, che hanno riflessi tanto sulle disposizioni dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 quanto sulle previsioni dell'art. 53, comma 6, D. Lgs. 165/01, sono contenute nel comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240 / 2010 che prevede due tipologie di attività esterne per i docenti a tempo pieno. Questi:

- a) fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, "possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali";
- b) previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere "funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza".



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

*Capo Dipartimento*

La nuova disciplina, pertanto, supera le elencazioni di attività compatibili con il tempo pieno di cui alla normativa precedente. È quindi alle nozioni da essa introdotte che bisogna fare riferimento ai fini dei chiarimenti interpretativi dettati anche alla luce del principio della prevenzione dei conflitti, anche potenziali, di interesse.

2. Venendo ora agli specifici quesiti, e sempre in riferimento al citato Atto di indirizzo, si specifica quanto segue.

**2.a – L'attività di collaborazione scientifica e di consulenza.**

Nonostante certa giurisprudenza in parte più restrittiva, l'articolo 6 comma 10 della L. 240/2010 è chiara nello stabilire che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, compatibilmente con il rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali, incluse le consulenze, anche continuative, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in qualità di attività in regime di partita IVA ma a condizione che non sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali - se non nei limiti in cui sia consentita l'iscrizione all'Albo a professori a tempo pieno - e, in ogni caso, in assenza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. La consulenza deve essere intesa quale attività del docente tesa a fornire a terzi soluzioni, consigli e pareri nel ruolo di esperto su materie di propria conoscenza e competenza.

**2.b – L'attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale.**

Oltre all'attività di partecipazione a conferenze, convegni e seminari, nonché incarichi relativi alla formazione diretta di dipendenti della pubblica amministrazione e di soggetti privati, la comunicazione e divulgazione scientifica e culturale comprende anche la progettazione culturale, l'ideazione e la curatela di mostre scientifiche ed artistiche, nonché l'illustrazione dei contenuti delle mostre stesse a gruppi di visitatori. È infatti auspicabile, e rientra tra gli scopi della L. 240/2010, che i docenti universitari mettano a disposizione del pubblico le proprie conoscenze scientifiche ed artistiche, divulgandole con un linguaggio comune. L'organizzazione di mostre su temi scientifici o artistici, anche relativamente alla produzione di un singolo artista, costituisce uno dei principali strumenti a tal fine.

**2.c – Lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.**

Si conferma che i professori ed i ricercatori a tempo definito possono, senza necessità di essere collocati in aspettativa, ricoprire cariche istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro e che i docenti a tempo pieno hanno la medesima facoltà, ma con obbligo di previa autorizzazione del Rettore. Si conferma inoltre che ai fini dell'articolo 6, comma 10, L. 240/2010,



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

*Capo Dipartimento*

si intendono per enti pubblici e privati senza fini di lucro tutti gli enti *in house*, ivi comprese le società *in house*, così come tutte le società di committenza di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016.

Si specifica inoltre che l'assunzione di cariche istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro è consentita liberamente ai docenti a tempo definito e previa autorizzazione del rettore per i docenti a tempo pieno, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate.

Il Capo Dipartimento  
Prof. Giuseppe Valditara